

Avv. Federico Iacomelli
Corso Umberto I n. 42 – 00067 Morlupo (RM)
Tel. 06/9070936– fax 06/9070936
PEC federico.iacomelli@pecavvocatitivoli.it

Avv. Giovanni Imperi
Via Fornovo, n. 3 – 00192 Roma
Tel. 06.32120271 – fax 06.3242413
PEC giovanniimperi@ordineavvocatiroma.org

In ottemperanza all'ordinanza collegiale n. 299/17 del 10 luglio 2017 emessa dal T.A.R. Abruzzo sede di L'Aquila con la quale si autorizzava la pubblicazione per pubblici proclami

si chiede

la pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione Abruzzo contenente le seguenti indicazioni:

AUTORITA' GIUDIZIARIA: Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo – sede di L'Aquila;

RICORSO: RGN 117/2016 e successivo ricorso per motivi aggiunti.

RICORRENTE:dott. Francesco Aliquò - dott.ssa Marica Poggi.

AMMINISTRAZIONE RESISTENTE: REGIONE ABRUZZO, in persona del PRESIDENTE *pro tempore* della Giunta Regionale;

ESTREMI PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: deliberazione di Giunta Regionale Abruzzo n. 95 del 28.2.2017 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo "*Speciale Concorsi*" n. 11 del 15.3.2017, con cui è stata approvata la graduatoria di merito unica "*definitiva*" dei candidati al concorso pubblico straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio ed ogni altro atto comunque presupposto, connesso e coordinato.

CONTROINTERESSATI: tutti coloro che sono collocati nella graduatoria del concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di n.85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Abruzzo, approvata con deliberazione di Giunta regionale 28 febbraio 2017, n.95.

SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO:

(I)

VIOLAZIONE DI LEGGE PER FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9, DELLA LEGGE 221/68 IN COMBINATO DISPOSTO CON QUANTO DISPOSTO DELL'ART. 11, COMMA 5, D.L. N. 1 DEL 24/01/2012, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 27 DEL 24/03/2012.

Trattasi di norma che attribuisce un vantaggio in termini di punteggio a favore dei farmacisti rurali in considerazione del servizio da loro prestato.

Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, la regola, oggi vigente, del concorso pubblico per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche risponde all'esigenza di **«garantire in modo stabile ed efficace il servizio farmaceutico»** sull'intero territorio nazionale.

Nel caso di specie peraltro è stato il legislatore nazionale ad aver dato impulso agli Enti regionali di attivare le procedure di messa a concorso delle sedi farmaceutiche disponibili in virtù del prodotto aumento del numero delle farmacie preposte al servizio nazionale di distribuzione farmaceutica, **con una procedura selettiva per soli titoli e ciò in deroga con quanto ordinariamente stabilito dall'art. 9 della L. 475/68.**

Sempre il legislatore nazionale ha stabilito il principio che *“al concorso straordinario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti (v. disciplina del DPCM 298/94)”* **oltre alle maggiorazioni previste dall'art. 9 della L. 221/68 per i farmacisti rurali ed estese in via straordinaria anche ai titolari e collaboratori di farmacie soprannumerarie e parafarmacie.**

Il legislatore nazionale ha chiaramente richiamato quindi la disciplina di cui all'art. 9 della L. 221/68.

Secondo una recentissima pronuncia del supremo consesso amministrativo viene specificato che la maggiorazione di cui alla disciplina della L. 221/68, da ritenersi speciale rispetto a quella del DPCM 298/94, deve trovare applicazione rispetto al punteggio globale e non tenendo conto del limite di punteggio per ciascun commissario.

Laddove quindi il criterio di maggiorazione fosse stato correttamente applicato il punteggio da assegnare alla domanda presentata dagli odierni ricorrenti sarebbe stato come esposto in fatto pari a punti 48 e pertanto gli stes-

si si sarebbero collocati al primo posto della graduatoria (anziché posizionarsi al n. 102).

(II)

ECCESSO DI POTERE PER CONTRASTO DELLA SCELTA DELLE MODALITA' SELETTIVE CON I PRINCIPI ESPRESSI DALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA E VIOLAZIONE DEI CRITERI DI INTERPRETAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DEL D.L. 1/2012

Nel caso di specie quindi le norme riportate nel testo dell'art. 11 del D.L. 1/12, avrebbero dovuto interpretarsi unicamente nel senso di dare preferenza all'applicazione delle maggiorazioni per i soggetti titolari di sedi farmaceutiche nella pianta organica ammessi a partecipare al concorso, e poi delle altre regole disciplinati la partecipazione ai concorsi ordinari, in quanto compatibili.

Nella fattispecie invero i criteri di valutazione applicati hanno inteso dare una interpretazione diametralmente opposta delle disposizioni richiamate in quanto si è tenuto fermo il limite di 35 punti totali per la valutazione delle esperienze professionali dei candidati, nei cui limiti si è riconosciuta una solo parziale maggiorazione per il requisito della ruralità.

(III)

ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA E CARENZA DI ISTRUTTORIA PER NON AVER ADDIZIONATO PER LA VOCE ESPERIENZA PROFESSIONALE AL PUNTEGGIO RIPORTATO DAL DOTT. ALIQUO' IL PUNTEGGIO RICONOSCIUTO ALLA DOTT.SSA POGGI FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL LIMITE DEI 35 PUNTI

La commissione valutatrice ha inoltre errato nel non aver in alcun modo considerato l'esperienza maturata dalla dott.ssa Poggi, che partecipava in associazione con il dott. Aliquò, in riferimento ai requisiti di esperienza professionali dichiarati. Alla dott.ssa Poggi veniva riconosciuto dalla commissione un punteggio di 7,107 punti con riferimento ai primi dieci anni di esperienze lavorative e ciò in considerazione dell'attività di collaboratore di farmacia (rurale) svolto dal 16.10.2009 al 11.12.2012.

Di tale punteggio tuttavia non si è tenuto conto.

Laddove correttamente applicata la disciplina di gara al punteggio di 33,5286 assegnato al dott. Aliquò si sarebbe dovuto aggiungere il punteg-

gio di **1,471** dott.ssa Marica Poggi e pertanto in ogni caso il punteggio complessivo dei partecipanti in associazione sarebbe risultato superiore di almeno il punteggio non attribuito alla dott.ssa Poggi con conseguente miglior collocamento in graduatoria.

* * *

Rendendo inoltre noto che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito **WWW.GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT.**

IL TAR ABRUZZO-L'AQUILA CON ORDINANZA COLLEGIALE N.292/2017 DEL 6/07/2017, STANTE L'ELEVATO NUMERO DI CONTROINTERESSATI, HA DISPOSTO LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO N.173/2017 MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DELLA REGIONE ABRUZZO.

Si allegano:

- 1) ricorso introduttivo n 117/2016 proposto da Caponera Giuseppina contro Regione Abruzzo.
- 2) ordinanza collegiale n. 299/2017 Tar Abruzzo L'Aquila;
- 3) elenco nominativo dei controinteressati.

Roma, 25 luglio 2017

Avv. Giovanni Imperi

Avv. Federico Iacometti
